UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA(NU)

 ****

 **COMUNE DI LANUSEI**

****

**COMUNE DI CARDEDU**



 **COMUNE DI ILBONO**

 ****

**COMUNE DI LOCERI**

 ****

 **COMUNE DI BARI SARDO**

 ****

**COMUNE DI ELINI**

SERVZIO SOCIALE

**CONVENZIONE TRA l’UNIONE COMUNI D’OGLAISTRA E L’ESERCIZIO COMMERCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PER L’UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI BARI SARDO, ELINI, LANUSEI E LOCERI.**

**TRA**

L’Unione Comuni d’Ogliastra nella persona della Dr.ssa Marta Manca che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Sociale;

E

l’Esercizio commerciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione**

La presente Convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati, così come disposto dall’ordinanza emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020.

**Art. 2 – Modalità di utilizzo**

Il buono spesa nel quale viene indicato l’importo spendibile, gli estremi dell’esercizio commerciale scelto dall’utente, è rilasciato dal Servizio Sociale.

**Art. 3 – Beni acquistabili con il buono spesa**

Con il buono spesa posso essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

* Prodotti alimentari e bevande analcoliche
* Prodotti di pulizia della casa
* Prodotti per l’igiene personale
* Prodotti di prima necessità quali: pellet, legna da ardere e bombole gas.

È in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente accertando l’identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

**Art. 4 – Modalità di rimborso**

L’esercizio commerciale dovrà conservare il buono consegnatoli dall’utente e allegare allo stesso l’elenco della merce fornita o in alternativa è possibile allegare lo scontrino non fiscale in cui vi è il dettaglio dei prodotti forniti.

Il buono con l’allegato elenco dei beni forniti andrà consegnato ai servizi sociali.

**Art. 5 – Condizioni**

Ibuoni spesa sono personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato nel buono stesso, non trasferibili, non cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

**Art. 6 Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al termine di periodo di emergenza.

**Art. 7 Riservatezza dei dati**

L’esercizio commerciale, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679. A tal fine è nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi del documento allegato al presente contratto.

L’Amministrazione comunica che tratterà i dati raccolti nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, l’Impresa espressamente ne autorizza il trattamento.

**Art. 8 Controlli**

L’Unione Comuni d’Ogliastra a favore del quale è resa la presente fornitura effettua i controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati dalla presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’art.3.

L’Impresa comunica di conoscere e di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dall’ente, disponibili e liberamente consultabili nella apposita sezione del sito dell’Unione denominata Amministrazione Trasparente; dichiara altresì di essere pienamente consapevole che la loro violazione comporta la risoluzione del presente contratto oltre ad ogni ulteriore sanzione quando il comportamento rilevato costituisca reato.

**Art. 9 : Foro competente**

Tutte le controversie sono devolute alla competenza del Tribunale di Lanusei, dopo un tentativo obbligatorio di conciliazione da formulare per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Unione Comuni d’Ogliastra:

Per l’Esercizio commerciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_